

COMUNE DI TARSIA

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza nr 37

Protocollo 2765

OGGETTO: Disposizione dell'UOSD Medicina Legale Distretto Valle Crati alla misura cautelativa della permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, lettera h del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/4/2020;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell'11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020 e n. 35 del 24 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino a 3 maggio 2020";

CONSIDERATO che, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, cessano di produrre effetto le precedenti disposizioni regionali in contrasto con quelle in essa contenute;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 147 dell'11/06/2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 30 giugno 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 165 del 2/07/2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 9 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 172 del 10/07/2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, che all'art. 1 ha prorogato al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 e le Ordinanze del Ministero della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 59 dell'8/08/2020;

VISTI i DPCM 3 Novembre 2020; DPCM 3 Dicembre 2020; DPCM 14 Gennaio 2021;

VISTE le altre disposizione in materia;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 18/04/2021 da parte dell' UOSD Medicina Legale Distretto Valle Crati, e protocollata in data 19/04/2021 con nr di prot. 2742, con la quale è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con DISPOSIZIONE DI QUARANTENA Omissis, perché omissis ;

CONSIDERATO che l'UOSD Medicina Legale Distretto Valle Crati, allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria, ritiene indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del Dipartimento; b) divieto di contatto sociale; c) divieto di spostamenti e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

PRESO ATTO che nella richiamata comunicazione dell' UOSD Medicina Legale Distretto Valle Crati, pervenuta in data 18/04/2021 e protocollata in data 19/04/2021 con nr di protocollo 2742, ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le vigenti disposizioni, si prescrive al soggetto sopra citato di sottoporsi alla misura della permanenza domiciliare presso il proprio domicilio, dal giorno omissis fino a omissis del Dipartimento, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

ATTESO che nella medesima comunicazione dell'ASP già richiamata è espressamente previsto che "Visto l'art.50 comma 5 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: 'In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...' si trasmette la presente prescrizione al Sig. Sindaco del Comune di Tarsia per l'adozione degli adempimenti di propria competenza";

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 sui poteri di ordinanza contingibile ed urgente conferiti al sindaco;

ORDINA

Omissis, di sottoporsi alla misura della permanenza domiciliare presso il proprio domicilio/residenza, dal giorno omissis fino a omissis del Dipartimento, con sorveglianza attiva

svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale nel rispetto delle norme sulla privacy, e la trasmissione all'interessato, alla Prefettura di Cosenza, all' UOSD Medicina Legale Distretto Valle Crati, alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, al locale Ufficio della Polizia Municipale;

AVVISA

che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta per i responsabili l'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

COMUNICA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 20/04/2021

IL SINDACO

F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale

conservato presso il Comune